Urteilskopf

113 Ib 87

16. Sentenza 10 febbraio 1987 della I Corte di diritto pubblico nella causa Comune di Savosa contro Comunione ereditaria fu Alfonso Aostalli-Adamini (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
Raumplanung; Zustellung eines Entscheides.

1. Im Bereich der Entschädigung für materielle Enteignung in Folge eines Zonenplanes kann die Gemeinde gegen einen Entscheid, der ausschliesslich auf kant. Verfahrensrecht beruht, Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben (Art. 34 Abs. 1 und 2 RPG; E. 1).

2. Der Auftrag, die Post zurückzubehalten, bewirkt keine Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen über die Zustellung von Entscheiden durch eingeschriebenen Brief (E. 2).

Regeste (fr):
Aménagement du territoire; notification des décisions.

1. En matière d'indemnité pour expropriation matérielle découlant d'un plan de zones, la commune est recevable à former un recours de droit administratif contre une décision fondée exclusivement sur des règles cantonales de procédure (art. 34 al. 1 et 2 LAT; consid. 1).

2. L'ordre de garder le courrier n'emporte aucune dérogation aux principes généraux sur la notification des décisions sous pli recommandé (consid. 2).

Regesto (it):
Pianificazione del territorio; notifica di decisioni.

1. In materia di indennità per espropriazione materiale derivanti da un piano regolatore il Comune è ammesso a presentare ricorso di diritto amministrativo contro una decisione fondata esclusivamente su norme cantonali di procedura (art. 34 cpv. 1 e 2 LPT; consid. 1).

2. L'ordine di trattenere la corrispondenza non comporta una deroga ai principi generali sull'intimazione di decisioni mediante lettera raccomandata (consid. 2).

Sachverhalt ab Seite 87

BGE 113 Ib 87 S. 87

A.- Il piano regolatore del Comune di Savosa ha parzialmente inserito nella zona di attrezzature pubbliche due fondi della Comunione ereditaria fu Alfonso Aostalli-Adamini. Il Tribunale di espropriazione sottocenerino ha riconosciuto ai proprietari un'indennità per il vincolo cui erano sottoposti, con una sentenza del 20 dicembre 1985 spedita il giorno stesso per raccomandata ai legali delle parti; l'avviso di ritiro è stato depositato l'indomani nella casella postale dell'avvocato che

patrocina il Comune di Savosa. La lettera gli è stata consegnata, a causa del suo ordine di trattenere la corrispondenza dal 21 dicembre 1985 al 1o gennaio 1986, soltanto il 2 gennaio 1986. Il Comune di Savosa è insorto al Tribunale amministrativo contro quella sentenza il 31 gennaio 1986. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile l'11 aprile seguente, siccome nella procedura amministrativa non esistono ferie e la notifica di una raccomandata al titolare di una casella postale avviene con il recapito allo sportello oppure, se non è ritirata nei sette giorni dall'avviso, alla fine del periodo di giacenza. L'intimazione del giudizio di prima istanza risaliva dunque al 27 dicembre 1985 e il ricorso, da interporre nei trenta giorni successivi, era ampiamente tardivo. L'ordine di trattenere la corrispondenza non cambiava la situazione, perché trascorso il periodo di deposito l'invio è considerato non recapitabile e i termini per compiere un atto giudiziario non possono essere procrastinati in questa maniera da chi si assenta in ferie, come dimostra anche il fatto che in tal caso non è ammessa la restituzione in intero per l'inosservanza.

B.- Il Comune di Savosa ha introdotto un ricorso al Tribunale federale, che tende all'annullamento dell'ultima sentenza con istruzioni al Tribunale amministrativo di entrare nel merito della causa. La Comunione ereditaria fu Alfonso Aostalli-Adamini ha proposto di respingere il gravame; il Tribunale amministrativo, riconfermando la propria decisione, e il Dipartimento federale di giustizia e polizia hanno rinunciato a presentare osservazioni.

Erwägungen

Considerando in diritto:

1. Il Tribunale amministrativo ha risolto la lite, che pure concerne un'indennità di espropriazione materiale per l'inserimento di immobili in una zona di attrezzature pubbliche, esclusivamente in base a regole cantonali di procedura. Non ne consegue tuttavia che il giudizio possa essere impugnato solo con un ricorso di diritto pubblico e che il gravame debba essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del Comune (DTF 109 Ia 174 consid. 1 e 2). Nell'ipotesi di una sentenza cantonale arbitraria sul rispetto del termine una simile interpretazione priverebbe infatti l'ente pubblico del diritto, garantitogli dall'art. 34 cpv. 2 LPT, di adire il Tribunale federale

in merito agli effetti di una restrizione della proprietà secondo l'art. 5 cpv. 2 LPT. Vista la connessione esistente tra il diritto cantonale e quello federale si deve pertanto ammettere la ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo, che in questi casi assume il ruolo del ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 110 Ib 257 consid. 1, DTF 109 Ib 261 consid. 1; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, § 11 n. 5.1., pag. 93; dello stesso autore, Der Rechtsschutz, in Das Bundesgesetz über die Raumplanung, n. 8.1., pag. 72; GRISEL, Traité de droit administratif, pagg. 708/709).

2. a) Il Comune ricorrente sostiene che la tardività del ricorso al Tribunale amministrativo è stata dichiarata sulla base dell'art. 169 cpv. 1 lett. e dell'ordinanza sul servizio delle poste (RS 783.01), norma che a suo parere reputa notificato un invio al più tardi l'ultimo giorno della giacenza. Questa disposizione non sarebbe applica-

bile al caso concreto, perché la lettera è stata trattenuta oltre il periodo di deposito e l'ordine di custodire la corrispondenza creerebbe una situazione simile al fermo in posta. Di conseguenza, per analogia con la decisione pubblicata in Die Praxis des Bundesgerichts 75/1986 n. 21, la sentenza del Tribunale di espropriazione è stata ricevuta il 2 gennaio 1986 e il ricorso presentato il 31 dello stesso mese è tempestivo. b) Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio in conformità all'art. 169 cpv. 1 lett. d, e dell'ordinanza menzionata; il principio vale, a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie, per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale come per quelle del diritto cantonale (DTF 109 Ia 18 consid. 4, DTF 104 Ia 466 consid. 3 con riferimenti). Il Tribunale amministrativo ha costatato che nel Cantone Ticino mancano prescrizioni discordanti ed è dunque a giusta ragione che si è riferito a questa regola. La sentenza citata dal ricorrente ha precisato la massima per quanto riguarda gli invii indirizzati fermi in posta, tenuto conto del termine di custodia che in questo caso passa da una settimana a un mese (art. 166 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza). Ciò non toglie che al destinatario incombe di ritirare la corrispondenza nel periodo in cui è a sua disposizione, altrimenti la missiva, non recapitabile e da ritornare al luogo di impostazione (art. 169 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza), è

considerata notificata l'ultimo giorno del termine (Pr. 75/1986 pag. 63 consid. 2c). L'ordine di trattenere il corriere non è un modo di distribuzione previsto dal servizio postale, che per le condizioni in cui deve svolgersi può influire sulla notifica di un atto con rilevanza giuridica (cfr. DTF 100 III 5 consid. 3); esso dipende unicamente dagli interessi del destinatario che per un motivo qualunque e un certo tempo non è in grado di ricevere la posta, ed impedisce la presentazione al suo recapito per la durata da lui scelta (art. 145 cpv. 2 dell'ordinanza). Se non si pone il problema di un ostacolo indipendente dalla volontà (DTF 109 Ia 19), resta un compito di chi si assenta nel corso di un processo di disporre le precauzioni opportune affinché la corrispondenza gli sia rispedita o l'autorità prenda nota del nuovo indirizzo (DTF 97 III 10 con riferimenti). D'altronde l'analogia fra l'ordine di trattenere gli invii e il fermo in posta, suggerita dal ricorrente per giustificare una notifica della raccomandata dopo la scadenza del termine di deposito, non è nemmeno proponibile quando una decisione è spedita nella forma particolare dell'atto giudiziale, che non può essere indirizzato presso un ufficio postale (art. 72 cpv. 2, 166 cpv. 1 dell'ordinanza) e che dunque non rimane a disposizione del destinatario per la durata di un mese.

3. Da quanto esposto discende che la decisione impugnata non è criticabile e il ricorso di diritto amministrativo dev'essere respinto. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 159 cpv. 1 OG).